



FUORI SACCO
STATO - REGIONI

1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a Regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza entro il 31 dicembre 2014 sono prorogate sino a tale data.

2. L'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è abrogato.